

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 14/06/2013

**n.** 40923

**Fonti:** Guida al diritto 2013, 45, 67

**Classificazioni:** SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - - ingresso abusivo

La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis d.lg.n. 286 del 1998, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola i principi costituzionali (come affermato dal giudice delle leggi, con la sentenza n. 250 del 2010), perché non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di "straniero clandestino" o "irregolare" - e non criminalizza un "modo di essere della persona, mentre punisce, invece, uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, a una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e a una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale, le quali non arbitrariamente sono sanzionate penalmente per tutelare il bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori. Né la fattispecie incriminatrice contrasta con la normativa sovranazionale, in particolare con la direttiva europea sui rimpatri (direttiva Ce 16 dicembre 2008 n. 115), giacché non comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare e assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza né è in contrasto con l'art. 7, paragrafo 1, di tale direttiva, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. Del resto, a tal ultimo riguardo, la Corte di giustizia, con la decisione del 6 dicembre 2012, ha escluso che le disposizioni della direttiva comunitaria de qua impediscano alle legislazioni statali di affidare a una pronuncia giudiziaria di carattere penale la decisione impositiva dell'obbligo del rimpatrio. (La Corte, per l'effetto, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna, evidenziando in particolare che la sentenza impugnata non aveva condannato l'imputato alla pena dell'espulsione e, quindi, non poteva porsi alcuna questione di possibile impedimento, in conseguenza della condanna, all'allontanamento volontario).

**Utente:** . UNIV. DEGLI STUDI MEDITERRANEA

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 27.03.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156